SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI, indi del Vice Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio» (1284), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE:
— Venanzetti *(PRI)* ..... *Pag.* 1
— Berlanda *(DC)* 7
BONAZZI *(PCI)* 4, 7
CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 3
FIOCCHI *(PLI)* 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

Presidenza del Presidente VENANZETTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio» (1284), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito;

norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ringrazio il ministro Goria per la sua presenza al nostro dibattito. Riprendiamo la discussione interrotta nella seduta del 22 aprile scorso, dopo che il relatore aveva fatto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FIOCCHI. Il disegno di legge n. 1284 che ci apprestiamo ad esaminare, se da una parte non può essere considerato che in modo assai positivo, perchè affronta e risolve alcuni problemi ormai indilazionabili, dall'altra solleva perplessità per la sua struttura eterogenea e composita, e suscita anche interrogativi su alcuni argomenti in esso trattati.

Infatti il disegno di legge in esame deriva da tre disegni di legge aventi finalità diverse, per cui ne è scaturita una normativa conglomerata che ha contenuti non omogenei e obiettivi non coincidenti. Inoltre non sono completamente d'accordo con il relatore quando egli individua in questo disegno di legge solo cinque distinte aree d'intervento. A mio avviso infatti sono molte di più, potrebbero essere anche più del doppio.

A questo punto, però, ritengo più costruttivo rilevare, articolo per articolo, i punti che suscitano dubbi e che ritengo meritevoli di riflessione.

L'articolo 1 (pur tenendo conto delle integrazioni interpretative via via suggerite dai diversi commentatori) non precisa in modo adeguato lo scopo istituzionale della Commissione nazionale per la società e la borsa, cioè la tutela del risparmio e la disciplina della borsa, cosa che invece avviene in analoghi organi di controllo all'estero. Nè è stato inserito il meccanismo della rotazione delle nomine della Consob.

Gli articoli 2, 3 e 4 trattano la disciplina del personale della Consob, una materia che forse sarebbe stato meglio fare oggetto di un regolamento *ad hoc*, anche perchè parte della stessa è già stata disciplinata dal regolamento sul funzionamento della Consob, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

L'articolo 6, al secondo comma, affronta la materia della disciplina dell'intestazione fiduciaria, che è già oggetto di esame presso il Ministero dell'industria. Sarebbe bene sollecitare il Ministro dell'industria affinchè l'elaborazione della normativa in sede di Governo sia conclusa al più presto. Comunque, alla soppressione di questo comma si potrebbe procedere solo nel caso di adeguate garanzie, da parte del Ministero dell'industria, che l'elaborazione procede in maniera molto rapida.

All'articolo 7, che tratta delle partecipazioni, manca, a mio avviso, per quanto attiene all'ultimo comma, un coordinamento con la recente norma fiscale della legge Visentini-*ter*, articolo 3, comma undici, laddove si parla delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie aventi scopo speculativo.

Per quanto riguarda l'articolo 13, sarebbe bene che la relazione semestrale — per una più corretta informazione del pubblico risparmiatore — venisse inviata anche al comitato direttivo della borsa dove la società è quotata.

Inoltre, sempre per maggior garanzia del risparmiatore, si dovrebbe obbligare il collegio sindacale a comunicare alla Consob i fatti rilevanti che possono costituire irregolarità o condizionare negativamente il patrimonio sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 15, ritengo di dover segnalare che in tale articolo non sono compresi i casi di vendite di prodotti mobiliari e di altre attività finanziarie effettuate tramite punti di vendita stabili che non siano sedi secondarie autorizzate. Mi riferisco ai grandi magazzini o, per esempio, alla organizzazione dell'Eurogest.

Per quanto riguarda l'articolo 19, devo dire che non si capisce la *ratio* della sospensione di tale norma, che riduceva il rischio di impugnativa di bilancio certificato da parte dell'azionista disturbatore. A mio avviso, con questo articolo certamente non si invitano le società a quotare le proprie azioni.

All'articolo 20 è necessario rilevare che il termine di sei mesi di cui al comma nono è eccessivo e non certamente allineato a normative estere. Sarebbe bene che tale termine fosse ridotto a due mesi.

All'articolo 21, primo comma, l'inciso: «al solo fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari» appare un po' anacronistico, perchè si tratta di ipotesi di aumenti di capitale superiori, nel complesso, alla somma di dieci miliardi di lire, cosa che certamente nella maggioranza dei casi di aumento di capitale non avviene. Non mi sembra, quindi, che possa essere considerata una finalità logica quella della stabilità del mercato mobiliare. L'articolo è valido, ma quell'inciso non lo ritengo opportuno.

Per quanto riguarda l'articolo 24 devo dire che la norma, pur avendo un valido contenuto, quello della eliminazione della cauzione degli amministratori, tuttavia sarebbe stato meglio venisse discussa in altra sede.

Fatte queste osservazioni, che considero di una certa rilevanza, devo sottolineare che non anticipo la presentazione di una serie di emendamenti, a sostegno di queste stesse osservazioni, anche perchè mi riservo, eventualmente, di farlo in un secondo tempo, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi, soprattutto tenendo conto delle richieste formulate dal Presidente della Consob, proprio in questa sede, e della necessità di arrivare rapidamente alla conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge.

CAVAZZUTI. Solo alcune brevi osservazioni di carattere generale, per sostenere l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento. Partiamo da alcuni dati di fatto, ovvero dalla considerazione di quale situazione di mercato trova questo provvedimento. Pensiamo che il risparmio finanziario accumulato nel tempo dalle famiglie per il 1985 potrebbe arrivare a circa 650.000 miliardi di lire. Questo è il frutto di un comportamento assolutamente singolare del cittadino italiano, che ha la propensione al risparmio finanziario di circa il 18, 19 per cento, fatto quasi unico tra i Paesi industrialmente avanzati. Tra i più risparmiatori, il cittadino italiano è in competizione con il cittadino Giapponese; basta pensare invece che negli Stati Uniti l'analogo coefficiente è del 6-7 per cento.

Ora, se su questo mercato di 650.000 miliardi di lire ipotizziamo un rendimento medio dell'ordine del 14, 15 per cento, ne deriva che potenzialmente dallo stesso mercato possono essere corrisposti interessi nell'ordine dei 100.000 miliardi all'anno. Ricordo questo per richiamare l'attenzione su quello che ciò può significare per organizzazioni che esercitano l'intermediazione: il poter incassare, sotto forma di provvigioni, l'1 per cento che corrisponde a 1.000 miliardi. Si tratta dunque di un mercato alquanto appetibile, proprio per le sue dimensioni. Il provvedimento in esame va sostenuto in quanto si muove nella direzione di aiutare un corretto funzionamento di questo mercato.

A parer mio, l'urgenza di approvare il provvedimento è data anche dalla necessità di fornire un impulso ad un modo di finanziamento delle imprese che sia meno costoso di quello tradizionalmente operato nel mercato stesso. Non dobbiamo dimenticare che a fronte del risparmio di qualcuno, di colui che porta il risparmio, vi è necessariamente qualcuno che prende il risparmio, tranne una quota minima, la cosiddetta tesaurizzazione ovvero la quota che i singoli risparmiatori tengono sotto forma di banconote o monete. Ora, noi siamo in un Paese dove l'intermediazione del risparmio è dominata dal sistema bancario. L'audizione alla Camera dell'ex-governatore Baffi porta dati interessanti, anche se in parte noti. Il finanziamento esterno delle imprese industriali private (finanziamento lordo) avviene per il solo 7,6 per cento tramite l'emissione di azioni, mentre il 38 per cento avviene direttamente tramite aziende ed un altro 34 per cento tramite mutui. La situazione è alquanto anomala, in quanto quasi tutto il risparmio offerto transita per il sistema bancario che, a sua volta, offre il risparmio al sistema produttivo.

In questa situazione vi è anche, strutturalmente, una povertà di prodotti finanziari per il risparmiatore, e sottolineo ciò perchè le vecchie regole sul come ridurre il rischio per

il risparmiatore sono sempre le stesse; ovvero il rischio si può ridurre se si ha una diversificazione del portafoglio. Non è pensabile, in nessun Paese del mondo, che vi siano titoli o prodotti finanziari offerti al risparmiatore senza rischio, ma secondo le regole il modo di diminuire il rischio del proprio investimento finanziario è quello di elevare il numero dei prodotti; ma affinchè vi sia un numero elevato di prodotti, così come sarebbe richiesto dalla massa di risparmio offerta, è ovvio che ci deve essere una varietà di prodotti offerti, Allora, se abbiamo in mente questi dati di tipo macroeconomico, ne discende immediatamente la necessità di provvedimenti, come quello che abbiamo all'esame, che procedano ad una regolamentazione, la più sollecita possibile, dei mercati su cui si incontrano domanda e offerta di prodotti finanziari. Di conseguenza diventa importante che nel mercato funzioni la Consob, perchè è vero che vi è un problema di diversificazione dei prodotti, ma è anche vero che i prodotti, oltre ad essere molti e diversificati, devono anche essere conosciuti, per cui è necessario un elevatissimo grado di informazione, e l'organo che presiede alla corretta informazione del pubblico è proprio la Consob, o meglio, in un Paese come l'Italia si è deciso che sia la Consob quella istituzione che deve controllare in parte anche la corretta informazione circa prodotti finanziari che vengono offerti. Da ciò derivano tutte quelle norme sulla Consob che danno gambe meno gracili a questo istituto, che è assolutamente indispensabile per un corretto funzionamento di un mercato il quale oggi deve, necessariamente, vedere il passaggio di una rilevante quota di risparmio, ora intermediata dalle banche, ad altre forme di intermediazione del risparmio. Credo, pertanto, che una norma importantissima da approvare con la massima urgenza sia quella che riguarda la sollecitazione al pubblico risparmio operata con strumenti non tradizionali. Se è vero, in premessa, che vi è questo grande mercato, se è vero che deve essere diversificato e se è vero che deve avere molti prodotti, allora occorrono gli strumenti per offrire i prodotti; e in questo Paese si è deciso che i prodotti vengano offerti anche mediante la sollecitazione tramite il cosiddetto sistema porta a porta. Vi è, dunque, urgenza di regolamentare al più presto possibile il mercato ed io non sarei stato contrario a che, in questo provvedimento, si fosse inserita una norma con la quale si prevedesse, fino all'approvazione del regolamento da parte della Consob, il blocco del sistema porta a porta. I colleghi sanno che la norma invece prevede la possibilità di bloccare questo tipo di collocamento solo se, come ipotesi estrema, il commissario nominato dal Ministro del tesoro non provveda così come è previsto. Siamo in presenza di un treno in corsa, se mi è consentita l'espressione, ed a mio avviso sarebbe stata norma di prudenza cercare di frenarlo per evitare di provocare guai ai quali, poi, dover mettere riparo. Una simile norma, però, non c'è, e quindi da ciò deriva tanto più l'urgenza di approvare il provvedimento affinchè la Consob possa emanare il regolamento che ha già predisposto.

Altrettanto importante, mi sembra, sarebbe la caduta di quella certa segmentazione del mercato che aveva consentito di sfuggire ad alcuni controlli. Mi pare di ricordare che si prevedevano controlli su colui che proponeva la forma di risparmio, ma non vi erano strumenti per controllare analogamente il «raccoglitore» del risparmio, per cui si è creata una segmentazione di operazioni tra colui che propone e colui che raccoglie. Molto opportunamente all'articolo 16 la Consob, nel controllare la sollecitazione al pubblico risparmio, trova, come oggetto e come soggetto di un proprio controllo, sia colui che propone, sia colui che raccoglie il risparmio, proprio per evitare la segmentazione.

Mi sembra di avere enucleato i punti dell'urgenza: il dato quantitativo, cioè il pericolo che su un fenomeno quantititivamente così rilevante si creino elementi di disturbo, e la necessità di individuare e di approvare rapidamente le norme in modo da evitare che si formino nuove situazioni di crisi.

Presidenza del Vice Presidente BERLANDA

BONAZZI. Esprimo molto sinteticamente il mio punto di vista. Il nostro Gruppo,

assieme alle altre forze politiche, ha approvato alla Camera questo provvedimento. Il collega Fiocchi ha rilevato che sono state introdotte misure appartenenti a materie diverse nel disegno di legge che stiamo esaminando. Non so se ciò possa essere considerato una anomalia: se volessimo compiere una rilevazione statistica, ci accorgeremmo che la maggioranza dei provvedimenti che esaminiamo ed approviamo contengono vari argomenti, a volte disparatissimi. Salvo alcune norme particolari introdotte, ritengo che il complesso del provvedimento risponda alla direttiva unitaria di fornire una maggiore vitalità e certezza al mercato mobiliare.

Il processo di realizzazione dell'obiettivo di un mercato mobiliare più efficiente e più garantito non si può perseguire con un orizzonte di norme ben definito ma attraverso misure che viaggiano con tempi e convogli diversi. Le esperienze di questi anni vanno in tal senso. La disciplina dei fondi comuni mobiliari, gli altri provvedimenti che stiamo esaminando in questo e nell'altro ramo del Parlamento, pur affrontando momenti ed aspetti diversi possono essere — e tendono ad essere — ispirati alla medesima politica.

Condividiamo pienamente l'obiettivo in questione, ma riteniamo che con il presente provvedimento esso sia ancora lontano dall'essere conseguito, soprattutto perchè non si può realizzare esclusivamente attraverso misure legislative. Altri elementi caratterizzano il mercato mobiliare e la raccolta del risparmio: se non sono modificati, possono ridurre notevolmente o annullare l'efficacia di provvedimenti ispirati a criteri giusti.

Confermiamo la nostra adesione al complesso del provvedimento e alle misure contenute nel disegno di legge in esame. Intendo soffermarmi su alcuni punti per esprimere qualche riserva che, come ho preannunciato, non si tradurrà in una richiesta di modificazione; in altre sedi proporremo eventuali cambiamenti, dopo che le soluzioni qui adottate saranno sperimentate e si potrà valutare, alla prova dei fatti, in che misura le nostre obiezioni siano preveggenti.

I cambiamenti che stiamo per approvare realizzano una riforma profonda della Consob: le modifiche introdotte alla struttura ed al funzionamento della Consob spingono verso una più accentuata autonomia ed una più effettiva collegialità di decisione, correggendo difetti e limiti che nella passata gestione di tale organismo hanno pesato molto — soprattutto in certi episodi — anche perchè collegati all'iniziativa, alla capacità ed alla volontà dei singoli dirigenti.

La Consob ha sofferto di una insufficiente autonomia, da alcuni accettata passivamente, da altri addirittura contrastata, ma insita nella sua struttura istituzionale; non ha raggiunto una vera e propria collegialità nella sua gestione, giungendo a momenti di rottura per cui vi è una situazione di estrema precarietà, tanto che attualmente due componenti della Commissione da tempo non sono stati sostituiti.

Il relatore ha osservato che il rapporto a tre che viene a delinearsi fra Consob, Ministro del tesoro e Parlamento introduce una innovazione che potrebbe suscitare perplessità: a noi sembra un rapporto ambiguo. Se non sarà gestito correttamente potrebbe compromettere il ripristino e l'istituzione di una autonomia in tale rapporto. Dire come funzionerà e in che misura il rapporto si tradurrà in un condizionamento o in un semplice e corretto scambio di valutazioni, resta per noi un interrogativo. Avremmo preferito che il sistema fosse più limpido e che fosse riconosciuta una piena distinzione tra il ruolo della Consob e quello del Ministro del tesoro.

Ci appaiono opportune alcune disposizioni che richiedono, per provvedimenti particolari, una maggioranza qualificata; tuttavia l'efficacia di disposizioni simili è limitata ai primi tre anni di funzionamento della Consob, così come stabilito dall'articolo 3.

È difficile comprendere, se non pensando ad una scarsa convinzione da parte di esponenti della maggioranza che ha approvato il provvedimento, questa transitorietà di una norma che dovrebbe avere una sua ragione d'essere nella struttura stessa e nel funzionamento della Commissione sulla borsa e che risponde a una logica, appunto, di decisioni collegiali su alcuni punti importanti riguardanti sia la struttura sia il funzionamento.

Nel complesso però io voglio ribadire che

a noi pare che la modificazione che è stata introdotta sia una modificazione largamente positiva.

Non ho osservazioni da fare per tutta quella parte del provvedimento che riguarda la trasparenza della composizione della proprietà delle società e per quella parte che regola le partecipazioni: anzi, voglio rilevare che corrisponde ad una richiesta, ad una esigenza che in moltissime occasioni avevamo prospettato, anche nella presente legislatura, facendo esplicite proposte, alcune delle quali sono state poi recepite in questo provvedimento. A noi pare che qui si faccia un passo che è nella direzione giusta, ma che è ancora insufficiente, e mi auguro che l'elaborazione legislativa di un tema che abbiamo appena cominciato a delibare, quello della struttura dei gruppi (inserito nell'articolo 61 del disegno di legge n. 275), ci consenta di procedere ulteriormente alla correzione di alcune caratteristiche che, secondo me, nel nostro sistema sono strutturali e non incidenti di percorso.

Desidero fare qualche valutazione sulla parte del provvedimento che riguarda le vendite porta a porta: e voglio cogliere questo tema anche per fare una rivendicazione e confutare una contestazione che noi a suo tempo subimmo e accettammo dalla Camera dei deputati, nell'approvare il provvedimento che introdusse i fondi comuni mobiliari.

Come i colleghi che allora hanno partecipato alla discussione ricordano, venne da noi introdotta in Aula (si tratta di una cosa che non ha un riferimento diretto al «porta a porta», ma al problema che ricordava anche ieri il senatore Berlanda a proposito dell'Istituto fiduciario lombardo) con una decisione un po' d'avanguardia o comunque drastica, una norma che avrebbe troncato, appunto drasticamente, o avrebbe potuto troncare o sottoporre a un controllo molto severo, il mercato dei titoli atipici.

Erano poche righe che rimettevano al Ministro del tesoro la facoltà di autorizzare tutte le operazioni in corso o da promuovere.

La nostra decisione, che fu, al Senato, unanime, sollevò allora alla Camera una tale levata di scudi che impressionò noi stessi, per cui accettammo la soluzione che la Camera allora adottò.

Credo invece che oggi, purtroppo con il senno del poi, dobbiamo dire che forse più traumatica ma più salutare sarebbe stata la soluzione che avevamo adottato noi in Senato: avremmo evitato l'accentuarsi di un fenomeno che oggi tutti registrano come insano.

Ma torno alla questione del porta a porta per trattarla molto rapidamente.

Forse su questo punto allora (sempre in sede di esame della legge sui fondi mobiliari) ci adattammo un po' tutti: io personalmente, con altri, ero contrario ad una soluzione che lasciasse spazio non ben definito sulla questione del porta a porta, una questione secondo me non ancora risolta oggi dalla Consob, anche per reticenze, prudenze o, per così dire, paure o eccessive cautele (ma uso degli eufemismi). Perchè — ricordiamo — il provvedimento che istituiva i fondi comuni mobiliari faceva obbligo, anche se non poneva un termine, alla Consob di approvare (e di approvare rapidamente) il regolamento del porta a porta. Secondo me non c'è alcuna giustificazione al fatto che ancora oggi non abbiamo questo regolamento, proprio nel momento in cui la utilizzazione dell'istituto dei fondi comuni mobiliari ha un'espansione così eccezionale da sorprendere noi e non soltanto noi.

E non è un argomento quello che ci è stato fornito dall'attuale presidente della Consob, professor Piga, al quale pure noi riconosciamo una maggiore dinamicità, una maggiore sensibilità di intervento rispetto a diversi suoi predecessori: non è un argomento — dicevo — il fatto che mancherebbero direttive. No! Dallo spirito che ha presieduto alla legge, che è contenuto nella legge che istituisce i fondi mobiliari, ma soprattutto dall'indagine conoscitiva sui fondi e sui certificati immobiliari che l'ha preceduta, le direttive si potevano ricavare molto chiaramente ed erano nel senso di una regolamentazione di questo istituto molto rigorosa e molto garantista per il risparmiatore.

Voi ricordate che anche da parte nostra (e di altri) furono espresse allora addirittura delle contrarietà a mantenere questa forma

di raccolta che, d'altra parte, è ben poco diffusa in altri sistemi economici simili al nostro, mentre in alcuni è addirittura esclusa.

Per queste ragioni anche noi avremmo preferito che in questa sede le direttive, ma specialmente l'indicazione di un termine, che prima non c'era, fosse formulata in modo tale da essere più perentoria: fino a quando il regolamento non viene approvato, la vendita porta a porta dovrebbe essere sospesa.

PRESIDENTE. Un termine comunque c'è: è di 30 più 30 giorni, cioè di 60 giorni.

BONAZZI. Dobbiamo augurarci che questo termine sia rispettato. Esistono anche le condizioni per rispettarlo, e quindi non ci si può esimere dal farlo. Infatti, quelle direttive di cui si lamentava la mancanza sono contenute nel presente provvedimento.

È noto che la Consob ha già predisposto un testo, che potrà essere rapidamente adeguato. Mi auguro che anche prima della scadenza dei tre mesi il regolamento per la vendita porta a porta sia approvato, tenendo anche conto del fatto che — non voglio fare il profeta di sventura e perciò mi auguro di sbagliare — questo tipo di collocazione ha insiti in sè dei pericoli, ogni giorno, per migliaia di risparmiatori.

Voglio soltanto fare un'ulteriore osservazione: il contenuto dell'ultimo articolo del provvedimento affronta un tema controverso quale è quello delle Casse di risparmio. Sono favorevole alla misura che è stata proposta su questo argomento, ma debbo sottolineare che in questo caso si introduce una norma di sanatoria per fronteggiare una situazione non governabile. Viceversa è urgente che le disposizioni riguardanti la partecipazione dei privati alle Casse di risparmio siano inserite in un aggiornamento dell'assetto istituzionale delle Casse di risparmio stesse.

Voglio precisare agli onorevoli colleghi che il nostro Gruppo nella passata legislatura ha presentato alla Camera dei deputati una proposta di riforma organica del settore. Mi auguro che questa misura (all'articolo 26) sia quanto meno il segno della volontà di iniziare una riforma organica delle Casse di risparmio, riforma che deve comprendere anche la questione della partecipazione dei privati, in modo da introdurre elementi di verifica di mercato nella gestione delle Casse di risparmio medesime. Da ciò discende la mia precedente osservazione: la norma che approviamo è estremamente parziale, su un problema molto ampio e complesso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI